

persone indicate nell'[articolo 433 del codice civile](#) non fiscalmente a carico.

Pertanto, nell'ipotesi in cui l'istituto di cura certifichi le spese deducibili indicando come unico intestatario della fattura il paziente ricoverato, il familiare che ha sostenuto effettivamente tutto o parte del costo, per poter dedurre le spese mediche e di assistenza specifica, dovrà integrare la fattura, annotando sulla stessa l'importo da lui versato.

Naturalmente, resta fermo l'obbligo di produrre, in sede di controllo, tutta la documentazione comprovante il sostenimento della spesa.

3.2. Prestazioni rese da operatori abilitati all'esercizio delle professioni elencate nel [D.M. 29 marzo 2001](#) (professioni sanitarie riabilitative)

D: [Lart. 3 del D.M. 29 marzo 2001](#), che individua le professioni sanitarie riabilitative, indica le seguenti figure professionali: a) podologo; b) fisioterapista; c) logopedista; d) ortottista - assistente di oftalmologia; e) terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva; f) tecnico della riabilitazione psichiatrica; g) terapista occupazionale; h) educatore professionale.

Il [Decreto interministeriale del 17 maggio 2002, allart. 1, comma 1](#), indica tra le prestazioni sanitarie esenti da IVA ai sensi dell'[art. 10, n. 18, del D.P.R. n. 633 del 1972](#) anche quelle rese dagli operatori abilitati all'esercizio delle professioni elencate nel richiamato [D.M. 29 marzo 2001](#).

Si chiede se, relativamente al riconoscimento della detraibilità delle spese sostenute per le prestazioni rese da tali soggetti esercenti la libera professione, sia obbligato, ai fini dell'apposizione del visto di conformità, che la documentazione relativa alla spesa sostenuta sia accompagnata da prescrizione medica così come indicato nella [circolare dell'Agenzia Entrate del 12 maggio 2000 n. 95/E](#) (relativamente ai soli fisioterapisti), considerato che tale obbligo non è previsto né dagli [articoli 10 e 15 del D.P.R. 917 del 1986](#), né dalle istruzioni alla compilazione del modello 730 e del modello Unico.

R: [Lart. 15, comma 1, lett. c\), del TUIR](#) concede la possibilità di portare in detrazione dall'imposta lorda un importo pari al 19 per cento delle spese sanitarie per la parte che eccede 129,11 euro. Per quanto concerne le spese sostenute per prestazioni fornite da operatori abilitati all'esercizio delle professioni elencate nel [decreto ministeriale 29 marzo 2001](#), con [circolare 18 maggio 2006, n. 17](#) in relazione alle prestazioni rese da dietisti (professione prevista dal [d.m. 29 marzo 2001](#)) è stato chiarito che la detraibilità è consentita a condizione che la prestazione sia prescritta da un medico.

In linea con tale orientamento, si ritiene che le prestazioni sanitarie rese dalle figure professionali individuate dall'[art. 3 del d.m. 29 marzo 2001](#) e, in via generale, da personale abilitato dalla autorità competenti in materia sanitaria, rientrano tra le prestazioni sanitarie detraibili, purché prescritte da un medico.

4. DETRAZIONI PER INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO

4.1. Riqualificazione energetica di edifici oggetto di ampliamento

D: Un contribuente intende svolgere su un'abitazione regolarmente accatastata e dotata di impianto di riscaldamento lavori di riqualificazione energetica per migliorarne il livello di classe energetica.

Può fruire della detrazione del 55 per cento, prevista per la riqualificazione energetica degli edifici in caso di demolizione e ricostruzione con ampliamento ovvero in caso di ristrutturazione con ampliamento senza demolizione delle murature portanti?

R: La spettanza della detrazione per gli interventi di risparmio energetico prevista dall'[art. 1, commi 344, 345, 346 e 347 della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), è subordinata alla circostanza che i predetti interventi siano realizzati su edifici esistenti.

Con la [circolare del 31 maggio 2007, n. 36/E](#) è stato precisato che nel caso di ristrutturazioni con demolizione e ricostruzione si può accedere all'incentivo solo nel caso di fedele ricostruzione, ravvisando nelle altre fattispecie il concetto di nuova costruzione.

Conseguentemente: in caso di demolizione e ricostruzione con ampliamento non spetta la detrazione in quanto l'intervento si considera nuova costruzione; in caso di ristrutturazione senza demolizione dell'esistente e ampliamento la detrazione spetta solo per le spese riferibili alla parte esistente.

In quest'ultimo caso, comunque, l'agevolazione non può riguardare gli interventi di riqualificazione energetica globale dell'edificio, previsti dall'[articolo 1, comma 344, della legge n. 296 del 2006](#), atteso che per tali interventi occorre individuare il fabbisogno di energia primaria annua riferita all'intero edificio, comprensivo, pertanto, anche dell'ampliamento.

Sono, invece, agevolabili gli interventi previsti dai [commi 345, 346 e 347 dell'art. 1 della citata legge n. 296 del 2006](#), per i quali la detrazione è subordinata alle caratteristiche tecniche dei singoli elementi costruttivi (pareti, infissi

ecc.) o dei singoli impianti (pannelli solari, caldaie ecc). Nel caso in cui con tali interventi si realizzino impianti al servizio dell'intero edificio la detrazione del 55 per cento, non potendo essere riconosciuta sulla parte di spesa riferita all'ampliamento, deve essere calcolata solo sulla parte imputabile all'edificio esistente.

Ai fini della individuazione della quota di spesa detraibile come precisato nella [circolare 23 aprile 2010, n. 21/E](#), si dovrà utilizzare un criterio di ripartizione proporzionale basato sulle quote millesimali.

Le Direzioni Regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente circolare vengano puntualmente osservati dagli uffici.
